

### **Sentenza n. 229 del 2004 (Servizio civile regionale)**

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato taluni articoli della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), ritenuti invasivi della materia “difesa” riservata alla competenza esclusiva statale dall’articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione. In particolare, la pretesa violazione della competenza statale discenderebbe, per la ricorrente, dalla disposizione contenuta nell’articolo 12 della legge regionale, la quale prevede una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio. Per i giudici la censura è infondata poiché tale disposizione deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale. La regione, infatti, trasmette agli Uffici leva dei comuni l’elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario allo scopo di provvedere all’aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all’articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza dalla legge n. 230 del 1998, ossia in caso di guerra o di mobilitazione generale.

Anche le altre previsioni censurate (articolo 22, comma 5, e articolo 5, comma 4) non sono ritenute invasive della competenza statale in quanto, secondo la Corte, sempre in un’ottica di mera collaborazione, *“si limitano ad assicurare, nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli eserciti, all’uso delle armi e alla violenza”* (Considerato in diritto n. 3).

Dott.ssa Paola Garro